



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

SETTORE SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONALE E DI VIGILANZA E
CONTROLLO AGROFORESTALE

Responsabile di settore: DROSELA LORENZO

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 6354 del 24-12-2015

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 2976 - Data adozione: 06/03/2018

Oggetto: D.Lgs. n. 214/05 - Approvazione delle linee guida per il rilascio del passaporto per alcune zone protette dell'Unione europea - Revoca decreto n. 18849 del 21 dicembre 2017.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 07/03/2018

Numero interno di proposta: 2018AD003603

IL DIRIGENTE

VISTA la Direttiva 2000/29/CE dell'8 maggio 2000 del Consiglio, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità;

VISTI i D.Lgs. 19 agosto 2005 n. 214 e n. 84 del 9 aprile 2012 di attuazione della Direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali;

VISTA la L.R. n. 64 del 29 novembre 2011 di disciplina del Servizio Fitosanitario Regionale;

VISTA la L.R. n. 25 del 6 giugno 2012 che modifica la L.R. 29 novembre 2011 n. 64;

VISTO in particolare l'art. 26 del citato D.Lgs. n. 214/05, in cui si prevedono le modalità per autorizzare le imprese vivaistiche all'emissione del passaporto delle piante;

Vista la direttiva di esecuzione (UE) 2017/1279 della Commissione del 14 luglio 2017 che modifica gli allegati da I a V della direttiva 2000/29/CE del Consiglio concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità;

VISTO il Decreto del Ministro dell'agricoltura del 22/12/2017 "Modifica degli allegati da I a V del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, in applicazione di direttive dell'Unione europea concernenti le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali: recepimento della direttiva di esecuzione (UE) 2017/1279 della Commissione." Pubblicato sulla GU n.40 del 17-2-2018;

VISTO il proprio decreto n. 18849 del 21 dicembre 2017 "D.Lgs. n. 214/05 "Approvazione delle linee guida per il rilascio del passaporto per alcune zone protette dell'Unione europea";

RILEVATO che nel decreto sopra menzionato viene previsto che l'istanza di rilascio del passaporto per alcune nuove zone protette possa essere presentata solo dalle imprese iscritte al Registro Ufficiale dei Produttori che hanno avuto rapporti commerciali negli ultimi 24 mesi con il Regno Unito;

ESAMINATA la richiesta della Organizzazione agricola "Coldiretti", ricevuta in data 23/2/2018, in cui si chiede che tale vincolo sia rimosso, in modo da consentire a tutte le imprese di richiedere l'autorizzazione all'emissione del passaporto per alcune delle nuove zone protette di cui alla direttiva di esecuzione (UE) 2017/1279 della Commissione;

RITENUTO di accogliere la richiesta dell'Organizzazione agricola "Coldiretti", rimuovendo dalle linee guida approvate con il citato decreto n. 18849/2017 il vincolo relativo ai rapporti commerciali negli ultimi 24 mesi con il Regno Unito;

ESAMINATA la richiesta dell'Associazione Vivaisti Italiani, con cui si fa presente che il recepimento della direttiva di esecuzione (UE) 2017/1279 e del DM 22/12/2017 relativamente ai requisiti per emettere il passaporto ZPa14.1 per le '*Palmae*' può produrre forti difficoltà per la necessità di adeguamento delle strutture e per il lungo periodo previsto per le verifiche fitosanitarie;

CONSIDERATO che l'applicazione immediata della direttiva di esecuzione (UE) 2017/1279 e del DM 22/12/2017, disposta dal sopra citato decreto dirigenziale n. 18849/2017 comporterebbe di fatto un blocco di due anni della movimentazione di molti generi di palme verso la zona protetta a.14.1, così come sostenuto dalla lettera dell'Associazione Vivaisti Italiani;

RITENUTO perciò necessario integrare le linee guida per l'emissione dei passaporti per la movimentazione delle piante di palma verso la zona protetta a.14.1, prevedendo le modalità operative da seguire nei primi due anni (2018 e 2019) di vigenza delle nuove disposizioni introdotte dalla Decisione di esecuzione (UE) 2017/1279 e dal DM del 22/12/2017;

PRESO ATTO che sul sistema cartografico del Servizio Fitosanitario Regionale della Toscana (SFR), per l'insetto *Rhynchophorus ferrugineus* (Olivier), si possono rilevare le aree indenni della Regione Toscana per questo parassita;

RITENUTO che per i vegetali di *Palmae*, destinati alla piantagione, aventi un fusto del diametro superiore a 5 cm alla base e appartenenti ai seguenti taxa: *Areca catechu* L., *Arenga pinnata* (Wurmb) Merr., *Bismarckia* Hildebr. & H. Wendl., *Borassus flabellifer* L., *Brahea armata* S. Watson, *Brahea edulis* H. Wendl., *Butia capitata* (Mart.) Becc., *Calamus merrillii* Becc., *Caryota maxima* Blume, *Caryota cumingii* Lodd. ex Mart., *Chamaerops humilis* L., *Cocos nucifera* L., *Copernicia* Mart., *Corypha utan* Lam., *Elaeis guineensis* Jacq., *Howea forsteriana* Becc., *Jubea chilensis* (Molina) Baill., *Livistona australis* C. Martius, *Livistona decora* (W. Bull) Dowe, *Livistona rotundifolia* (Lam.) Mart., *Metroxylon sagu* Rottb., *Phoenix canariensis* Chabaud, *Phoenix dactylifera* L., *Phoenix reclinata* Jacq., *Phoenix roebelenii* O'Brien, *Phoenix sylvestris* (L.) Roxb., *Phoenix theophrasti* Greuter, *Pritchardia* Seem. & H. Wendl., *Ravenea rivularis* Jum. & H. Perrier, *Roystonea regia* (Kunth) O. F. Cook, *Sabal palmetto* (Walter) Lodd. ex Schult. & Schult. f., *Syagrus romanzoffiana* (Cham.) Glassman, *Trachycarpus fortunei* (Hook.) H. Wendl. e *Washingtonia* Raf. destinati in UK, IRL, P (Azzorre), coltivati per tutto il loro ciclo di vita nelle aree indenni a *Rhynchophorus ferrugineus* della Regione Toscana possa essere emesso il passaporto per la ZP a.14.2;

CONSIDERATO che la stessa direttiva n. 1279/2017 prevede, senza esplicitazione di nessun requisito particolare l'obbligo di emissione del passaporto per la ZP a.16, per *Thaumetopoea processionea*, per i vegetali di *Quercus* spp. ad eccezione di *Quercus suber* destinati a Irlanda e Regno Unito (esclusi i territori comunali di Barnet; Brent; Bromley; Camden; City of London; City of Westminster; Croydon; Ealing; Distretto di Elmbridge; Distretto di Epsom and Ewell; Guildford; Hackney; Hammersmith & Fulham; Haringey; Harrow; Hillingdon; Hounslow; Islington; Kensington & Chelsea; Kingston upon Thames; Lambeth; Lewisham; Merton; Reading; Richmond Upon Thames; Distretto di Runnymede; Slough; South Oxfordshire; Southwark; Distretto di Spelthorne; Sutton; Tower Hamlets; Wandsworth; West Berkshire e Woking); l'obbligo di emissione del passaporto per la ZP b.1, per *Candidatus Phytoplasma ulmi*, per i vegetali di *Ulmus* L.;

CONSIDERATO che nel corso delle ispezioni effettuate nelle aziende vivaistiche della Toscana non è mai stata rilevata la presenza di sintomi riferibili all'insetto *Thaumetopoea processionea* per i vegetali di *Quercus* spp. e al fitoplasma *Candidatus Phytoplasma ulmi* per i vegetali di *Ulmus* L.;

RITENUTO pertanto che le aziende vivaistiche della Toscana:

per *Thaumetopoea processionea* per i vegetali di *Quercus* spp. possano emettere il passaporto ZP a.16;

per *Candidatus Phytoplasma ulmi* per i vegetali di *Ulmus* L. destinati al Regno Unito possano emettere il passaporto per la ZP b.1;

Considerato necessario, per esigenze di migliore comprensione e semplificazione normativa, revocare il proprio precedente decreto n. 18849 del 21 dicembre 2017 "D.Lgs. n. 214/05 "Approvazione delle linee guida per il rilascio del passaporto per alcune zone protette dell'Unione europea", approvando, con il presente decreto, la nuova stesura delle linee guida comprendenti le modifiche ed integrazioni sopra descritte;

VISTI gli allegati 'A' e 'B' al presente atto, contenenti la nuova stesura delle linee guida per il rilascio del passaporto per alcune zone protette dell'Unione europea;

DECRETA

1. di revocare il proprio decreto n. 18849 del 21 dicembre 2017 "D.Lgs. n. 214/05 Approvazione delle linee guida per il rilascio del passaporto per alcune zone protette dell'Unione europea",
2. di adottare le 'Linee Guida per l'autorizzazione alle singole imprese vivaistiche all'emissione del passaporto delle piante per *Pinus* spp. e *Prunus* spp. per le Zone protette ZP a.15.1 e ZP b.3 del Regno Unito (UK)', riportate in allegato 'A' al presente atto;
3. di adottare le 'Linee Guida per l'autorizzazione alle singole imprese vivaistiche all'emissione del passaporto delle piante per alcuni generi di palme per la Zona protetta ZP a.14.1 di Irlanda, Malta e Regno Unito (UK)', riportate in allegato 'B' al presente atto;
4. di consentire alle imprese autorizzate all'emissione del passaporto per zone protette l'emissione del passaporto per la ZP a.14.2 per i vegetali di *Palmae*, destinati alla piantagione, aventi un fusto del diametro superiore a 5 cm alla base e appartenenti ai seguenti taxa: *Areca catechu* L., *Arenga pinnata* (Wurmb) Merr., *Bismarckia* Hildebr. & H. Wendl., *Borassus flabellifer* L., *Brahea armata* S. Watson, *Brahea edulis* H. Wendl., *Butia capitata* (Mart.) Becc., *Calamus merrillii* Becc., *Caryota maxima* Blume, *Caryota cumingii* Lodd. ex Mart., *Chamaerops humilis* L., *Cocos nucifera* L., *Copernicia* Mart., *Coryphata* Lam., *Elaeis guineensis* Jacq., *Howea forsteriana* Becc., *Jubea chilensis* (Molina) Baill., *Livistona australis* C. Martius, *Livistona decora* (W. Bull) Dowe, *Livistona rotundifolia* (Lam.) Mart., *Metroxylon sagu* Rottb., *Phoenix canariensis* Chabaud, *Phoenix dactylifera* L., *Phoenix reclinata* Jacq., *Phoenix roebelenii* O'Brien, *Phoenix sylvestris* (L.) Roxb., *Phoenix theophrasti* Greuter, *Pritchardia* Seem. & H. Wendl., *Ravenea rivularis* Jum. & H. Perrier, *Roystonea regia* (Kunth) O. F. Cook, *Sabal palmetto* (Walter) Lodd. ex Schult. & Schult. f., *Syagrus romanzoffiana* (Cham.) Glassman, *Trachycarpus fortunei* (Hook.) H. Wendl. e *Washingtonia* Raf. se destinati in UK, IRL, P (Azzorre) e se sono stati coltivati per tutto il loro ciclo di vita nelle aree indenni a *Rhynchophorus ferrugineus* della Regione Toscana riportate sulle pagine del sistema cartografico del SFR della Toscana del portale 'Agroambiente': (<http://agroambiente.info.regione.toscana.it/arsia/arsia14?ae5Carto=si>);
5. di consentire alle imprese autorizzate all'emissione del passaporto per zone protette l'emissione del passaporto per la ZP a.16 per *Thaumetopoea processionea* per i vegetali di *Quercus* spp. ad eccezione di *Quercus suber* destinati a Irlanda e Regno Unito (esclusi i territori comunali di Barnet; Brent; Bromley; Camden; City of London; City of Westminster; Croydon; Ealing; Distretto di Elmbridge; Distretto di Epsom and Ewell; Guildford; Hackney; Hammersmith & Fulham; Haringey; Harrow; Hillingdon; Hounslow; Islington; Kensington & Chelsea; Kingston upon Thames; Lambeth; Lewisham; Merton; Reading; Richmond Upon Thames; Distretto di Runnymede; Slough; South Oxfordshire; Southwark; Distretto di Spelthorne; Sutton; Tower Hamlets; Wandsworth; West Berkshire e Woking);

6. di consentire alle imprese autorizzate all'emissione del passaporto per zone protette l'emissione del passaporto per la ZP b.1 per *Candidatus Phytoplasma ulmi* per i vegetali di *Ulmus L.* destinati al Regno Unito;
7. avverso il presente provvedimento e' ammesso ricorso all'Autorità Giudiziaria competente nei termini di legge ai sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge 241/90.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 2

B Allegato B - Linee guida Palme
616e17697aa063743448f95b1a6eb8c714f81627c4e885d37e978a42719a6d83

A Allegato A - Linee guida Pinus e Prunus
36c530fef4d764491d60aa0c5eeb8f1930a531eec8cc00369df5c512148a12a4

CERTIFICAZIONE